

STATUTO

**CIRCOLO NAUTICO DAPHNE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI-
CA**

Allegato Lett. " B " all'atto
Repertorio n. 2663

Raccolta n. 1750

- Art.1 -

COSTITUZIONE

1 - Il Circolo Nautico Daphne - Associazione Sportiva Dilettantistica, di seguito, in breve CND - A.S.D., fondato nel 01.06.1988, ha sede legale in Mola di Bari, via Lungara Porto n. 13, è un'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, apolitica, apartitica ed aconfessionale, che opera nel pieno rispetto della democrazia interna tra i soci.

2 - Distintivo del CND - A.S.D. è una circonferenza di colore azzurro, su fondo bianco, contenente una foglia ondulata orizzontale di colore bianco e bleu, a rappresentare una barca, sulla quale è issata una vela azzurra, sul relativo albero maestro.

- Art.2 -

SCOPI ED ATTIVITA'

1 - Il CND - A.S.D. può affiliarsi a qualunque Ente di Promozione Sportiva, a qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale nonché a Discipline Sportive Associate, accettandone i relativi Statuti e Regolamenti interni ed accettando altresì incondizionatamente, ai fini della pratica sportiva, di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva nonché delle Discipline Sportive Associate cui aderisca l'Associazione e contenute nella sezione relativa all'organizzazione e alla gestione delle Associazioni affiliate.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva nonché delle Discipline Sportive Associate cui la stessa aderisce dovessero adottare a suo carico in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

In caso di tesseramento alle Federazioni Sportive, l'Associazione dovrà tesserare alla stessa federazione tutti i soci che pratichino l'attività di specie o ricoprano cariche elettive in seno all'Associazione, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.

L'associazione ha per oggetto:

- la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività sportiva dilettantistica (sia a livello amatoriale che agonistico), con particolare riguardo alla disciplina della pesca sportiva e delle attività subacquee nonché agli sport nautici e velici in ogni forma e manifestazione;
- l'organizzazione e, se del caso la rappresentazione, di manifestazioni sportive sia in luoghi aperti al pubblico che

privati, comprese scuole ed enti, sia all'aperto che al coperto;

- l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive;
- la gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
- l'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali bar interno, punti di ristoro, intrattenimento musicale e l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi e meetings, viaggi, corsi di formazione tecnica, centri di studio e addestramento nel campo sportivo;
- lo svolgimento di attività didattica nel settore sportivo;
- l'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari e comunque di ogni pubblicazione connessa all'attività istituzionale;
- lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport;
- l'esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione;
- l'esercizio in via meramente marginale e senza scopo di lucro di attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;
- quant'altro previsto dallo Statuto e dai Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate cui aderisce l'Associazione.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali il CND-A.S.D. potrà altresì:

- acquistare, costruire in economia, prendere in concessione, prendere in locazione o acquisire a qualsiasi altro titolo, i locali necessari per accogliere la sede e le strutture sociali e sportive;
- Ottenere finanziamenti e contrarre mutui con intermediari finanziari, inclusi istituti di credito ordinari e l'Istituto per il Credito Sportivo;
- prestare assistenza ai soci mediante:
 - 1) la disponibilità dei posti ormeggio, delle utenze e dei servizi specifici di banchina;
 - 2) la disponibilità e l'accesso alle strutture e alle attrezzature dell'Associazione;
 - 3) la fornitura di servizi specifici nell'ambito delle attività previste dagli scopi sociali;
 - 4) la partecipazione in altri enti aventi scopi affini a quello dell'associazione o ad esso strumentali.

L'erogazione del servizio di ormeggio delle imbarcazioni dei

Soci sarà subordinata alla richiesta da parte del socio interessato dell'assegnazione di un posto di ormeggio, all'assegnazione del relativo diritto di ormeggio da parte del Consiglio Direttivo, nei limiti delle disponibilità degli spazi in concessione, secondo le modalità e i criteri previsti dal Regolamento, e al pagamento dei diritti di ingresso, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

4 - Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

- Art. 3 -

DURATA

La durata del CND - A.S.D. è illimitata, salvo scioglimento deliberato a norma di statuto.

- Art. 4 -

SOCI

E' stabilita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, e pertanto è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

1 - Socio Ordinario

Soci Ordinari sono tutti coloro che, previa iscrizione all'Associazione, partecipano alle attività sociali.

Viene escluso espressamente ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

Possono essere ammessi all'Associazione e farne parte in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano di irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Coloro che intendono aderire all'associazione dovranno presentare domanda scritta, controfirmata da due Soci aventi diritto al voto in qualità di garanti.

L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercitante la responsabilità genitoriale che rappresenterà il minore nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

E' stabilita l'intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

La quota associativa non è mai rimborsabile.

- Art. 5 -

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1 - Tutti i Soci godono degli stessi diritti e sono tenuti ad ottemperare agli stessi doveri; pertanto tutti i Soci sono in possesso di tutte le facoltà connesse allo status di associato ad una Associazione sportiva, ivi compresa quella

del diritto di voto attivo e passivo.

2 - Il diritto di voto si esplica mediante il principio del voto singolo per cui ogni Socio è titolare di un voto.

3 - I Soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, hanno sospeso il diritto di elettorato attivo e passivo.

4 - I Soci hanno altresì i seguenti diritti:

a - libero accesso alla sede sociale;

b - uso delle attrezzature e degli spazi sociali comuni, secondo il regolamento del CND - A.S.D.;

c - ricezione delle circolari e delle pubblicazioni dell'Associazione.

5 - Il Socio non ha alcun diritto reale sull'Associazione.

6 - Gli aspiranti soci sono obbligati dal momento della loro iscrizione:

a - a prendere visione e ad accettare incondizionatamente lo Statuto ed i Regolamenti interni;

b - ad accettare le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Una volta ammessi:

- a pagare la quota di iscrizione, il diritto d'ingresso se dovuto e quant'altro dovuto per i servizi di cui intendono fruire.

La quota associativa, il diritto d'ingresso e i costi per i servizi erogati dall'associazione verranno determinati annualmente dal CD.

c - ad ottemperare alle disposizioni prese per l'ordine ed il decoro dell'Associazione;

d - a comunicare, per iscritto l'eventuale rinuncia alla qualità di Socio. In tal caso il dimissionario perde tutti i diritti sociali ed è tenuto comunque al pagamento delle quote per l'anno in corso fatto salvo il subentro di altro socio.

7 - In caso di bilancio passivo, l'Assemblea deciderà sulla copertura della perdita con contributi straordinari a carico dei Soci, in rate che saranno stabilite di volta in volta, salvo eventuali donazioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica privata o di ente pubblico. In sede di approvazione del bilancio annuale preventivo, nel caso che una parte delle spese non potesse essere coperta dalle quote associative e da eventuali residui attivi del precedente rendiconto, detta parte dovrà essere integrata mediante versamenti straordinari da parte dei Soci, in una unica soluzione o a rate da stabilire, salvo eventuali donazioni da parte di persone fisiche o Enti, sia pubblici che privati.

8 - Il Socio moroso, fermo restando il dovere del pagamento dei canoni a lui spettanti, sarà sospeso da ogni partecipazione ai diritti del presente Statuto, fino alla delibera di Consiglio che ne decreterà la cessazione di appartenenza al Circolo a conclusione del seguente iter:

- Il CD invia al socio moroso a mezzo raccomandata A/R un invito al pagamento entro i 60 gg. successivi con avviso che in mancanza del pagamento nel termine si darà avvio all'iter

di espulsione dall'Associazione;

- Decorsi inutilmente i 60 gg. concessi il CD potrà deliberare l'espulsione del socio moroso. La delibera di espulsione dovrà essere notificata al socio moroso al quale verranno concessi ulteriori 30 gg per ricorrere alla Assemblea ordinaria dei soci con richiesta di convocazione della stessa a inviarsi al CD;

- Nel caso in cui non fosse proposto ricorso nei 30 gg. previsti, il socio verrà espulso a tutti gli effetti e il suo nome verrà stralciato dal libro soci.

Nel caso in cui il socio abbia fatto ricorso all'assemblea dei soci, la decisione spetterà alla stessa.

9 - Il socio che dovesse adoperarsi personalmente o professionalmente, a favore dell'Associazione non potrà richiedere alcun compenso, né conseguire alcun vantaggio patrimoniale.

- Art. 6 -

CESSAZIONE DI APPARTENENZA

I Soci cessano di appartenere al Circolo nei seguenti casi:

- per dimissione volontaria;
- per morosità;
- per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo e successiva ratifica della assemblea ordinaria dei Soci.

- Art. 7 -

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

- Assemblea dei Soci;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri.

- Art. 8 -

ASSEMBLEA DEI SOCI

1 - L'Assemblea ha compiti di indirizzo sull'attività e sulla gestione dell'Associazione.

2 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare al domicilio noto dei Soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, o posta elettronica certificata, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Tale comunicazione potrà avvenire anche a mezzo di semplice e-mail nei confronti di quei soci che abbiano consentito a detta formalità comunicando all'associazione il loro indirizzo di posta elettronica.

L'associato che voglia revocare il proprio consenso alla ricezione delle comunicazioni a mezzo e-mail dovrà comunicarlo per iscritto all'associazione.

3 - L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti da trattare in prima ed in seconda convocazione, qualora nella prima non si raggiunga il numero legale.

4 - Copia dell'avviso di convocazione verrà affisso presso la sede sociale del Circolo nei quindici giorni precedenti l'assemblea.

5 - L'Assemblea dei Soci deve altresì essere convocata allorché ne faccia richiesta scritta e motivata un numero pari ad 1/3 (un terzo) dei Soci in regola con i pagamenti.

6 - Le Assemblee sono presiedute da un presidente dell'assemblea di volta in volta eletto all'inizio dei lavori, su invito del presidente del Consiglio Direttivo.

7 - Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessari, due scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale viene redatto da un Notaio.

8 - Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione e definisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

9 - Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario dell'Assemblea e dagli eventuali scrutatori.

Copia dello stesso verbale dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati nella bacheca del Circolo e depositata presso la sede sociale.

- Art. 9 -

ASSEMBLEA ORDINARIA

1 - E' convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per discutere ed approvare:

a - il rendiconto economico e finanziario consuntivo di esercizio, unitamente alla relazione del Presidente e a quella del Collegio dei Revisori dei Conti;

b - il rendiconto di previsione

c - gli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà necessario ed opportuno portare in assemblea.

2 - L'Assemblea elegge:

a - Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;

b - I membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c - I membri del Collegio dei Proviviri

- Art. 10 -

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1 - l'Assemblea straordinaria viene convocata:

a - per approvare eventuali modifiche allo Statuto;

b- per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

- Art. 11 -

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1 - La Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.

2 - La Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione sarà valida con la presenza della metà più uno dei soci.

- Art. 12 -

PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VOTO

- 1 - Possono partecipare alle assemblee tutti i soci in regola con le quote sociali e con gli altri pagamenti previsti.
- 2 - Possono inoltre partecipare su invito del Presidente consulenti, esperti, tecnici.
- 3 - Ciascun Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio avente diritto al voto.
- 4 - Ciascun Socio non potrà rappresentare più di un Socio.
- 5 - Le deleghe dovranno essere conferite per iscritto.

- Art. 13 -

MODALITA' DI DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE

- 1 - Tutte le deliberazioni, salvo quelle di cui al comma successivo, nonché quelle di cui all'art. 14, dovranno essere approvate dalla maggioranza degli intervenuti.
- 2 - Le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto e la determinazione degli importi delle contribuzioni (corrispettivi per i servizi) dovranno essere approvate dai 4/5 (quattro quinti) degli intervenuti.
- 3 - Le votazioni si possono effettuare:
 - a - peralzata di mano;
 - b - per appello nominale;
 - c - a scrutinio segreto nei seguenti casi:
 - a richiesta della maggioranza dei presenti;
 - per rinnovo delle cariche sociali;
 - se riguardano persone.

- Art. 14 -

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

- 1 - Lo scioglimento del Circolo Nautico Daphne - A.S.D. può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, in forma straordinaria e con voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) (75% (settantacinque per cento)) degli aventi diritto al voto.
- 2 - Con la stessa maggioranza verrà deliberata la devoluzione del patrimonio a fini sportivi.


- Art. 15 -

P R E S I D E N T E

- 1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale del CND - A.S.D. ed è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, nei confronti dei Soci del funzionamento e della gestione dell'Associazione.
- 2 - Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, previa formulazione dell'Ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.
- 3 - Può assumere provvedimenti di estrema urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, che dovrà essere comunque convocata, non oltre i dieci giorni successivi al provvedimento urgente.
- 4 - In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente o in difetto dal Consigliere più anziano per carica e successivamente per età.

- Art. 16 -

CONSIGLIO DIRETTIVO



1 - Il Consiglio Direttivo del CND - A.S.D. è composto dal Presidente, e da un massimo di otto Consiglieri tra cui saranno nominati il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. Vi-ge il principio della eleggibilità libera degli organi ammi-nistrativi dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo esplicano il loro ufficio a titolo gratuito.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di Federa-zioni Sportive Nazionali o di Enti di Promozione Sportiva o di Discipline Associate, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Viene fatto espresso divieto agli amministratori delle asso-ciazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettanti-stiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazio-nale o Disciplina Associata ovvero nell'ambito della medesi-ma disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

2 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.

Possono, altresì, essere ammessi occasionalmente su invito del Presidente esperti, consulenti e tecnici.

- Art. 17 -

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o-gni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta della metà dei consiglieri.

2 - La convocazione deve essere fatta mediante avviso da in-viare al domicilio dei Consiglieri, almeno cinque giorni pri-ma di quello fissato per la riunione, a mezzo posta ordina-ria e/o elettronica e/o fax e/o telegramma e/o posta elettro-nica certificata e/o posta elettronica ordinaria, qualora i consiglieri, al momento del loro insediamento, abbiano dato consenso in tal senso, indicando il loro indirizzo di posta elettronica.

3 - Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera vali-damente con il voto favorevole della maggioranza dei presen-ti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

4 - Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene steso verba-le da parte del Segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente o di chi ne fa le veci.

- Art. 18 -

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione or-

dinaria.

Sono pertanto a mero titolo esemplificativo e non tassativo, compiti del Consiglio:

- Nominare il Vice Presidente;
- Nominare il Segretario;
- Nominare il Tesoriere;
- Redigere i regolamenti interni;
- Dare deleghe ai Consiglieri per coordinare i settori;
- Far rispettare lo Statuto;
- Proporre variazioni di Statuto;
- Sovrintendere alla redazione di rendiconti consuntivi e preventivi;
- Deliberare sull'ammissione o meno di nuovi Soci;
- Deferire al Collegio dei Probiviri, per eventuali sanzioni disciplinari, quei Soci che con il loro comportamento ledono gli interessi e la moralità del Circolo;
- Disporre ogni azione ritenuta idonea al recupero dei crediti del Circolo, sostenendo le relative spese;
- Nominare, Commissioni, Comitati, ecc.;
- Organizzare manifestazioni sportive ed eventi promozionali;
- Incaricare per determinati atti o categorie di atti, professionisti e/o collaboratori esterni;
- Amministrare i fondi del Circolo, aprire conti presso le banche, richiedere affidamenti, disporre pagamenti e prelievi;
- Compiere atti di acquisto e vendita, salvo quanto previsto al comma successivo;
- Assumere personale dipendente, anche stagionale, nonché collaboratori sportivi e non, anche di tipo amministrativo - gestionale.

2 - Sono riservati alla competenza dell'assemblea ordinaria degli associati le decisioni relative all'acquisto ed alienazione di beni immobili, nonché alla stipula di mutui ipotecari.

- Art. 19 -

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo decade:


- a - Per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente;
- b - Per vacanza, impedimento definitivo o dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri.

In caso di decadenza del Consiglio, il Presidente o chi ne fa le veci, convocherà, nel termine di sessanta (60) giorni l'Assemblea ordinaria dei Soci per la elezione di tutti gli organi statutari, compiendo, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione ritenuti non rinviabili.

- Art. 20 -

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, ma meno della metà, il



Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione attingendo i nomi dei nuovi membri dalla graduatoria dei non eletti risultante dall'ultima Assemblea elettiva.

2 - I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci elettiva.

- Art. 21 -

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio si compone di tre membri effettivi, di cui un Presidente, e due membri supplenti.

Ad esso è demandato il controllo dell'amministrazione del Circolo in generale ed in particolare tutti i poteri di cui all'art. 2403 del Codice Civile in quanto applicabili in relazione alle finalità ed al carattere dell'Associazione.

Al termine di ogni esercizio redigerà apposita relazione da portare all'approvazione dell'Assemblea.

- Art. 22 -

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, è composto da un numero di tre componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Essi, nel corso della prima riunione, si eleggono il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi, informando il Consiglio Direttivo sui pareri espressi secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure, e due gradi di giudizio.

I componenti del Collegio dei Probiviri rimane in carica quattro anni e sono rieleggibili.

- Art. 23 -

SANZIONI DISCIPLINARI

Il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli all'interno e al di fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio verrà deferito al Consiglio Direttivo che potrà deliberare le seguenti sanzioni:

- a - Censura;
- b - Ammonizione scritta;
- c - Sospensione;
- d - Radiazione.

Quanto sopra, fatte salve eventuali richieste di risarcimento di danni morali e materiali.

- Art.24 -

REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1 - Possono essere eletti e nominati alle cariche sociali i cittadini italiani maggiorenni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a - Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uf-

fici superiore ad un anno.

2 - E' sancita l'ineleggibilità di quanti abbiano quale fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività del Circolo.

- Art. 25 -

DURATA DELLE CARICHE

1 - Il Presidente dura in carica quattro anni e non può rimanere in carica consecutivamente per più di due mandati.

2 - I Consiglieri, i Revisori, ed i Proviviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essi restano comunque in carica fino all'Assemblea che approva l'ultimo bilancio.

3 - Tutte le cariche di cui al presente Statuto sono gratuite.

E' ammesso solo il rimborso delle spese vive, ove sostenute, documentate e comunque autorizzate da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

- Art. 26 -

DECADENZA DELLE CARICHE

Qualora un Consigliere, pur non risultando dimissionario, non partecipa, senza giustificato motivo scritto, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, potrà essere sollevato dall'incarico, su segnalazione del Consiglio stesso, dal Collegio dei Proviviri, e sostituito dal primo dei non eletti.

- Art. 27 -

PATRIMONIO

Il patrimonio del CND - A.S.D. è costituito:

- dai crediti verso i Soci ed in generale verso i terzi;
- dalle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie;
- dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- da disponibilità liquide.

- Art. 28 -

MEZZI FINANZIARI

Alle spese correnti del CND si provvede con le entrate derivanti da:


- quote associative;
- rimborso per i servizi erogati dal Sodalizio;
- eventuali contributi dei soci per la realizzazione degli impianti;
- qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

- Art. 29 -

ESERCIZIO FINANZIARIO E GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario del CND - A.S.D. coincide con l'anno solare.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redigerà il rendiconto consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 aprile



dell'esercizio e comunque entro i termini di legge. Il progetto di Rendiconto resterà depositato presso la sede dell'Associazione, consultabile da parte di tutti i Soci, nei sette giorni precedenti detta Assemblea secondo gli orari di apertura della Segreteria della Associazione.

Allo stesso modo, e sempre consultabile da parte di tutti Soci secondo gli orari di apertura della Segreteria, il Rendiconto approvato resterà depositato presso la sede dell'Associazione nei sette giorni successivi all'approvazione.

E' espressamente stabilito il divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

- Art. 30 -

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, cui l'associazione intenderà aderire e, in mancanza, le disposizioni in materia contenute nel del Codice Civile.

2. Il presente Statuto sostituisce e/o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma o regolamento dell'associazione in contrasto con esso.

3. Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 28/10/2017 e come previsto dalle normative vigenti in materia sarà sottoposto a registrazione presso l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.

Firmato: Fausto Vecchi, Notaio Antonella Lotito (segue il sigillo)